



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 1/ s.s. 2025-2026

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri
Dott. Nicola Benedizione
Avv. Stefano Schiavone

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi attraverso la piattaforma zoom nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **31/07/2025** alle ore 10.00 con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

Con reclamo pervenuto a mezzo P.E.C. in data 10.07.2025, e proposto ai sensi degli articoli 63 e 65 R.D.G., la reclamante Mogliano Rugby SSD arl deduce che *“Con comunicazione inoltrata a mezzo pec in data 3.7.2025, la Federazione Italiana Rugby rappresentava all'odierno reclamante che il Consiglio Federale, nel corso della seduta dell'1.7.2025, aveva provveduto a rigettare l'istanza di iscrizione della squadra cadetta al Campionato Nazionale di Serie A2 per la imminente stagione sportiva 2025/2026; ciò alla stregua della considerazione che non sarebbero stati rispettati i requisiti necessari, così come declinati dai Regolamenti Federali, per poter accedere al riferito Campionato di Serie A2.”*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Sebbene la riferita comunicazione sia sprovvista di un'adeguata motivazione idonea a restituire le effettive motivazioni poste a fondamento del diniego alla menzionata iscrizione, né tanto meno a detta missiva è stata allegata la Delibera del Consiglio Federale da cui poter ritrarre le ragioni della decisione assunta, dalle informazioni acquisite per le vie brevi rinviene che non sarebbe stato soddisfatto il requisito necessario per le "promozioni" come enucleato nella Circolare informativa relativa alla stagione 2024-2025; in particolare, l'affiliato, odierno reclamante non avrebbe soddisfatto i requisiti delle "obbligatorietà" previste dalla riferita Circolare con specifico riguardo alla squadra cadetta. In proposito, si ritiene che la determinazione assunta dal Consiglio Federale non sia perfettamente in linea con la disciplina regolatoria le attività degli affiliati e in tale quadro con le norme poste a presidio delle "promozioni" delle squadre cadette; andrà pertanto annullata, con conseguente rivalutazione, dell'istanza di iscrizione della squadra cadetta dell'odierno reclamante, al Campionato di Serie A2", e prosegue, dopo un'esposizione nel merito ed in diritto, previa istanza di sospensione cautelare della delibera impugnata, proponendo le seguenti conclusioni: "Per i motivi dinanzi articolati, si ritiene che la delibera gravata debba essere annullata, con conseguente rivalutazione, a opera della FIR, della richiesta di iscrizione della



TRIBUNALE FEDERALE

squadra cadetta del Mogliano Veneto Rugby del Campionato Nazionale di Serie A2.”

Si è ritualmente costituita la Federazione Italiana Rugby chiedendo il rigetto del reclamo per i motivi qui di seguito sinteticamente esposti: **omessa vocatio in ius dei controinteressati, violazione del contraddittorio, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso** in quanto nel ricorso si omette qualsiasi indicazione e qualificazione di contro-interessati, lo stesso inoltre non è stato notificato alle squadre partecipanti al girone del campionato svolto dalla squadra cadetta della ricorrente, né alla Federazione né alla asd Rugby Feltre, soggetti questi ultimi che appaiono invece essere concretamente ed evidentemente controinteressati rispetto alla odierna richiesta di annullamento.

Difetto di legittimazione ad agire della ricorrente: la ricorrente Mogliano Veneto Rugby è priva della legittimazione ad agire nel presente procedimento. L'articolo 69.2 del R.D.G. e 31.2 del CGS dispongono che *“Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su un ricorso di un componente, assente o dissentente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori”*.

Sul potere del Consiglio Federale in materia di regolamentazione dei campionati e dei relativi requisiti di partecipazione e di promozione alle serie superiori afferma l'infondatezza delle deduzioni della Mogliano Veneto



TRIBUNALE FEDERALE

Rugby sugli asseriti limiti del potere del Consiglio Federale, in tema di campionati e promozioni.

Sulla necessità di svolgimento dell'attività obbligatoria ai fini della promozione delle squadre seniores cadette allega che con la Circolare Informativa -C.I.- 2024-2025, che è a tutti gli effetti un regolamento federale (art. 56.3 Statuto), il Consiglio Federale ha legittimamente previsto le attività obbligatorie della stagione sportiva, sia di partecipazione che di promozione, indicandole nell'apposita tabella ivi prevista.

All'udienza del 31 luglio 2025 dopo la discussione del processo e la precisazione delle conclusioni si dava lettura del dispositivo con cui si comunicava il rigetto del reclamo per i seguenti motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ritiene il Tribunale Federale che Mogliano Rugby ssd srl sia legittimata a proporre il presente reclamo ma proprio in ragione di ciò è anche tenuta a rispettare le regole del processo.

Ha fondamento la preliminare eccezione di inammissibilità per mancata notifica del reclamo ai controinteressati secondo quanto ha già statuito la granitica e costante giurisprudenza in materia (ex multis Collegio Garanzia del CONI III^a sezione, n. 53/2024) citata dal patrocinio della Federazione.



TRIBUNALE FEDERALE

Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI stabilisce, all'art. 2, comma 2, il principio secondo cui il processo sportivo "attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo" e prevede che il ricorso debba contenere (artt. 30 e 59, comma 3, lett. a), gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati.

La figura del "controinteressato" richiamata nel Codice rinvia a quella prevista nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, del c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell'azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente: ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità (tra le tante, Cons. Stato, n. 5362/2015).

Correttamente la Federazione Italiana Rugby eccepisce che nel reclamo in esame si omette qualsiasi indicazione e qualificazione di contro interessati e che il reclamo non è stato notificato alla Asd Rugby Feltre, soggetto quest'ultimo che appare invece essere concretamente ed evidentemente controinteressato rispetto alla odierna richiesta di annullamento

Il ricorso è, comunque, infondato anche nel merito.



TRIBUNALE FEDERALE

Pur condividendo le argomentazioni sollevate dalla difesa del reclamante in ordine a procedure poco trasparenti, alla assenza di una comunicazione formale sulla mancata ammissione alla categoria superiore e di una certa “confusione” normativa e di prassi tralatizie che hanno regolato in passato la materia e che hanno indotto a dover chiarire meglio alcuni aspetti in materia di obbligatorietà, ritiene questo Tribunale che non vi sia deroga per le squadre cadette in ordine all’assolvimento dell’obbligatorietà ai fini della promozione.

Innanzitutto è pacifico e non contestato che il Mogliano Rugby ssd arl non abbia svolto l’obbligatorietà per la squadra cadetta non avendo partecipato al campionato di categoria con due squadre under 16.

Con la Circolare Informativa -C.I.- 2024-2025 il Consiglio Federale ha previsto le attività obbligatorie della stagione sportiva, sia per la partecipazione che per promozione, indicandole nell’apposita tabella.

Viene specificato inoltre, punto 8.10: “Le Società del Campionato di Serie A-Elite maschile e femminile e serie A maschile che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai Campionati obbligatori, come previsto dall’art. 29 lett. h) del Regolamento di Giustizia, saranno punite con la sanzione sportiva della **penalizzazione di quattro punti in classifica nella stagione sportiva successiva alla violazione per ogni Campionato mancante.**



TRIBUNALE FEDERALE

Il mancato adempimento dei Campionati obbligatori previsti per la Promozione al Campionato superiore, **determinerà la revoca della Promozione stessa.**

Quindi laddove sia previsto, ai fini della promozione alla serie superiore, lo svolgimento di una specifica attività giovanile, esso costituisce un presupposto indefettibile per il passaggio di categoria.

Ritenere che tale attività obbligatoria non sia prevista per le squadre "cadette" è errato.

La norma dice che *"ai fini della promozione...per tali squadre...sono previste le attività obbligatorie come da tabella"* e non può che interpretarsi con l'obbligo posto a carico, anche, delle squadre cadette di svolgere, ai fini della promozione e tramite la propria società, le attività obbligatorie indicate nella tabella di cui al precedente punto 8.10.

La diversa interpretazione suggerita dalla reclamante, oltre a contrastare col chiaro dettato regolamentare, porterebbe a esiti paradossali e contrari ai principi dell'ordinamento sportivo.

La partecipazione di una società a due campionati diversi, con la prima squadra e la cadetta, consentendo la promozione della cadetta a fronte dello svolgimento di una sola, delle due attività obbligatorie previste rappresenterebbe un'evidente disparità di trattamento con le altre società



TRIBUNALE FEDERALE

partecipanti con una sola squadra al campionato che potrebbero reclamare un identico trattamento.

Ci troveremo quindi di fronte a situazioni assolutamente identiche trattate in maniera diversa il che non pare né possibile né tanto meno giustificabile, anche in riferimento ai principi del merito sportivo, e del regolare svolgimento delle competizioni, specificatamente in punto parità di condizioni dei contendenti.

In ragione della particolare natura delle questioni affrontate e della loro complessità, nonché dell'assenza di elementi di temerarietà della lite si ritiene di dover pronunciare la compensazione delle spese del processo.

Conseguentemente questo Tribunale Federale riunitosi in camera di consiglio, letto al termine dell'udienza il dispositivo

PQM

il Tribunale Federale, dichiara inammissibile il reclamo.

Spese di lite compensate.

Roma, 31 luglio 2025

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 31/07/2025
PUBBLICATA

IL 31/07/2025

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it